

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA COSTRUZIONE E LA PROMOZIONE DI RETI TERRITORIALI PER ADULTI
IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' PSICO-RELAZIONALI
NEL TERRITORIO VAL D'ADIGE**

Codice CUP: D21H22000330004

Tra

il Comune di Trento – Servizio Welfare e coesione sociale

e

il Soggetto Attuatore.....

PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 23 dicembre 2021, n. 199 e successive variazioni, prevede all'interno dell'area strategica "*Siamo comunità*" l'obiettivo di "*Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità*" e l'obiettivo operativo "*Sostenere i processi di interazione e di integrazione in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, finalizzati ad offrire risposte integrate ai bisogni complessi delle persone e delle comunità*";
- ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 27.07.2022, per la realizzazione dell'Intervento di costruzione e promozione di reti territoriali per adulti in condizione di fragilità psico-relazionali nel Territorio Val d'Adige (di seguito Intervento), il Comune di Trento ha inteso individuare un soggetto del Terzo settore, accreditato ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018 per l'aggregazione funzionale "Servizi territoriali", a cui concedere un contributo;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 274 del 07.11.2022 è stato disposto di individuare, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs.n. 117/20217, un'Organizzazione di Volontariato (OdV) o di un'Associazione di Promozione Sociale (APS) con cui stipulare una convenzione per la realizzazione dell'Intervento e la concessione del relativo contributo;
- con il Bando del 14.11.2022, prot. 0314124 l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e gli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'azione sovvenzionata;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/ [REDACTED] del [REDACTED] è stata individuata come idonea la proposta progettuale di [REDACTED];

tutto ciò premesso, a far integrante e sostanziale parte della presente convenzione, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto, destinatari e finalità dell'Intervento

1. La presente Convenzione, da stipularsi ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007 ed ha per oggetto la realizzazione di un Intervento per la costruzione e promozione di reti territoriali per adulti in condizione di fragilità psico-relazionali nel Territorio Val d'Adige (di seguito Intervento);
2. L'Intervento è riconducibile al sistema dei servizi territoriali di cui alla scheda 5.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 2020, e risponde alla necessità di creare e/o potenziare nel Territorio Val d'Adige le reti di sostegno ed i servizi di prossimità, promuovendo la coesione sociale anche con il coinvolgimento e la partecipazione delle risorse locali e del volontariato, al fine di sostenere i processi di cambiamento, di empowerment e benessere dei singoli e dei loro familiari.
3. I destinatari delle attività previste dall'intervento sono persone adulte in situazione di disagio psichico-sociale e/o difficoltà di tipo cognitivo e fragilità relazionali, derivanti anche dal contesto socio-culturale di provenienza.
4. Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere sono:
 - contrastare le situazioni di marginalità, esclusione, isolamento e solitudine delle persone in situazione di disagio psichico-sociale, promuovendone l'inclusione sociale la socializzazione e l'emancipazione, secondo l'approccio del recovery;
 - sostenere le reti territoriali (che vedano la collaborazione tra enti pubblici, terzo settore e società civile) per l'attivazione di progetti per persone in situazione di fragilità relazionali e sociale e sostenere la costruzione del loro progetto di vita, il protagonismo e l'accesso ai diritti di cittadinanza;
 - ridurre lo stigma per superare i pregiudizi interni ed esterni, valorizzando il ruolo dei familiari e della società civile nella promozione della salute mentale, aumentare la consapevolezza dei diritti delle persone con sofferenza mentale e disagio socio-relazionali e facilitare un cambio di paradigma culturale, promuovendo l'importanza della solidarietà e dell'impegno del volontariato.
5. Parte integrante e sostanziale della presente convenzione è il progetto del Soggetto attuatore.

Art. 2

Durata

1. La presente convenzione ha durata triennale e decorre dal giorno 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025.

Art. 3

Attività necessarie per la realizzazione dell'Intervento

1. Il soggetto attuatore dell'Intervento dovrà garantire le seguenti attività, quali obblighi di servizio pubblico:

- a) l'organizzazione di attività di socializzazione, ludico/ricreative, sportive e culturali di gruppo;
 - b) la promozione di gruppi di mutuo aiuto per i singoli e per i familiari;
 - c) l'attivazione di percorsi e di attività per il miglioramento delle competenze personali ed autonomia di vita, nonché azioni di sostegno alla vita quotidiana (cura di sé, della propria salute, degli spazi in cui abitano) e di attività pratico-manuali;
 - d) la realizzazione di un punto di ascolto e di sostegno per i singoli e loro familiari per affrontare le diverse problematiche e contenere episodi critici con apertura giornaliera (dal lunedì al venerdì) di almeno 4 ore;
 - e) la promozione ed attivazione di progetti individualizzati in condivisione con il servizio sociale e gli altri servizi specialistici territoriali, anche sanitari, al fine di raggiungere il miglior grado di benessere della persona, finalizzati alla gestione del proprio disturbo, vivendo autonomamente all'interno della società (logica del recovery);
 - f) la realizzazione di progetti di prossimità, attraverso incontri e coinvolgimento delle persone destinatarie e/o dei familiari presso il loro contesto di vita, domicilio e/o presso i servizi territoriali;
 - g) il monitoraggio nell'ambito di progetti di accoglienza adulti, in particolare per quelli rivolti a persone con disagio psico-sociali, attivati dal Servizio Welfare e Coesione sociali, finalizzati a favorire la domiciliarità ed a contrastare la solitudine di persone fragili (persone accolte) che vengono supportate nel loro contesto abitativo da altre persone opportunamente formate (accoglienti). Il monitoraggio consiste nell'aiutare e facilitare la relazione tra accogliente e accolto, nel sostenere la motivazione e nell'affrontare eventuali momenti di crisi, valorizzando gli aspetti positivi e confrontandosi con il Servizio Welfare e coesione sociale per eventuali difficoltà. Si prevedono almeno 8 progetti per circa 40 ore di monitoraggio al mese;
 - h) la realizzazione di attività di sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza sul tema del disagio psichico per ridurre il pregiudizio e stimolare processi di inclusione;
 - i) la promozione di attività di prevenzione e promozione della salute mentale in particolare tra i giovani e gli adolescenti, con l'obiettivo di far emergere e contrastare le situazioni di marginalità ed evitare atteggiamenti negativi e di discriminazione.
 - j) la collaborazione attiva con realtà formali ed informali della comunità per favorire la programmazione e lo sviluppo di iniziative integrate;
1. Il Soggetto attuatore per la realizzazione delle attività garantisce un alto livello di collaborazione:
 - a) con il Servizio di salute mentale per l'attivazione di specifiche attività promozionali e di comunità a favore delle persone con disagio psichico e loro familiari, raccordandosi con lo stesso nell'organizzazione delle iniziative;
 - b) con il Servizio sociale territoriale in particolare per l'accoglienza di persone e famiglie inviate dallo stesso.
 2. Soggetto attuatore individua luoghi e sedi opportune, mettendo a disposizione almeno un locale adeguato ed opportunamente attrezzato, da destinare a sede fissa in cui realizzare, in particolare, il punto di ascolto e gli incontri di mutuo aiuto. Tale sede deve essere disponibile nel territorio del Comune di Trento in una zona facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Art. 4

Risorse di personale dipendente, trattamento, requisiti

1. Per lo svolgimento delle attività, il Soggetto attuatore si avvale in modo prevalente di volontari, come specificato all'art. 6, e di operatori professionali in numero idoneo a consentire la realizzazione dell'Intervento, possibilmente di entrambi i sessi, secondo quanto specificato al presente e successivo articolo.
2. Il Soggetto attuatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1 e al successivo comma 4 il Soggetto attuatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) reperibilità;
 - g) ROL ed ex festività;
 - h) modalità di cambio appalto.
5. A decorrere dalla stipula della presente Convenzione, per quanto attiene gli operatori destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 e per l'attività di coordinamento di cui all'art. 5 devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19,20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*", Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione, e quelle previste al punto 5.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento in ordine alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.
6. Il Soggetto attuatore assicura oltre a quanto specificato nei precedenti commi anche un team di lavoro con formazione specifica e competenze trasversali adeguate:
 - conoscenza delle problematiche sottese ai destinatari dell'intervento;
 - elasticità professionale per la realizzazione delle specifiche attività;
 - adozione di un atteggiamento non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
 - capacità di condividere il lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà.

7. Il Soggetto attuatore garantisce la continuità delle attività provvedendo immediatamente alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale.
8. Il Soggetto attuatore deve trasmettere al Servizio Welfare e coesione sociale, prima dell'avvio del Servizio, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio assegnato.

Art. 5 Clausola sociale

1. In caso di subingresso nella realizzazione dell'Intervento, il Soggetto attuatore garantisce la continuità dei rapporti di lavoro in essere per il personale ad oggi impiegato nella realizzazione dell'analogo Intervento, con riferimento agli operatori di cui alla "tabella A" pubblicata unitamente al Bando, ricorrendo per quanto compatibili alle procedure previste dai commi 4 e ss. dell'art. 32 della L.p. 2/2016.
2. In ogni caso la clausola sociale viene applicata limitatamente alle figure professionali necessarie per assicurare la realizzazione delle attività previste dal presente convenzione e dall'allegato progetto del soggetto attuatore.

Art. 6 Volontari ed "esperti per esperienza"

1. In ragione delle finalità generali e degli obiettivi specifici dell'Intervento, per la realizzazione delle attività il Soggetto attuatore si avvale in modo prevalente dell'apporto di volontari (soci e non soci), che agiscono sotto la direzione del coordinatore, come specificato all'art.7, soprattutto per la realizzazione dei progetti di prossimità, delle attività di intrattenimento e svago e come supporto agli operatori professionali nei gruppi di mutuo aiuto.
2. Tra i volontari rientrano anche le persone "esperte per esperienza", coloro che attraverso esperienze maturate e vissute di avversità, malattia, disabilità, fortuna o circostanze di vita, sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite non attraverso lo studio o l'educazione ma attraverso questa stessa esperienza. Il loro sapere esperienziale costituisce un valore aggiunto che integra il sapere professionale dell'operatore e contribuisce a migliorare le azioni e gli interventi, in quanto è un punto di forza in grado di fornire una diversa prospettiva a se stessi e alle persone destinatarie degli interventi.
3. A tutti i volontari il Soggetto attuatore assicura formazione per le specifiche attività per i quali prestano il loro operato, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente Convenzione.
4. Il Soggetto attuatore garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente il Comune di Trento da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente Convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nella realizzazione dell'Intervento (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.

Art. 7

Coordinamento

1. Per la realizzazione dell'Intervento sono previsti due livelli di coordinamento, gestionale e generale. Complessivamente sono riconosciute 10 (dieci) ore di attività alla settimana.
2. Il Soggetto attuatore assicura il coordinamento gestionale dell'Intervento attraverso:
 - a) l'organizzazione del lavoro e coordinamento dei volontari, degli "esperti per esperienza" e del personale;
 - b) il monitoraggio costante della qualità delle attività e verifica/valutazione di quanto svolto e degli interventi attivati attraverso riunioni periodiche con gli operatori e i volontari coinvolti;
 - c) la predisposizione di un piano annuale delle attività da trasmettere entro il mese di gennaio al Servizio Welfare e coesione sociale;
 - d) la promozione delle reti territoriali, definendo ogni possibile sinergia con i servizi, la comunità civile ed altre progettualità territoriali;
 - e) il raccordo costante e collaborazione massima con i referenti del Servizio Welfare e coesione sociale, partecipando anche agli incontri di coordinamento generale di cui al successivo comma 3;
 - i) la trasmissione al Servizio Welfare e coesione sociale di una breve relazione trimestrale sull'andamento generale dell'Intervento, comprendente lo stato dell'arte sulle attività ed interventi attivati, gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, valutazioni e time sheet del personale.
3. Il Servizio Welfare e coesione sociale organizza con il Soggetto attuatore almeno 2 (due) incontri annuali finalizzati al coordinamento generale e al monitoraggio. Durante detti incontri si procederà a verificare il lavoro svolto, a condividere i risultati raggiunti e riprogrammare eventualmente le attività, al fine di garantire un'efficace presa in carico delle persone e il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 8

Formazione e supervisione

1. Al personale volontario il Soggetto attuatore assicura, ai sensi dell'art. 7, adeguata preparazione sulle attività ed i compiti che andranno a svolgere, per migliorare l'apporto individuale e il lavoro di squadra, ed assicura il supporto e l'affiancamento necessario, anche attraverso interventi di supervisione, finalizzati a prevenire il burn-out.
2. Al personale impiegato per la realizzazione dell'Intervento, compreso il coordinatore, il soggetto attuatore garantisce la supervisione relativamente sia alla metodologia e all'analisi dei casi sia al supporto per l'elaborazione dei vissuti degli operatori per almeno n. 16 (sedici) ore all'anno.

Art. 9

Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il Soggetto attuatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto attuatore stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.

2. Il Soggetto attuatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste per la realizzazione dell'intervento; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo il Soggetto attuatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale, compresi i volontari e gli "esperti per esperienza" operante nell'ambito dell'Intervento.
4. E' obbligo del Soggetto attuatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione delle attività tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il Soggetto attuatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare ai volontari e a tutto il personale, la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione dell'Intervento, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito dell'Intervento.
2. Il Comune di Trento e il Soggetto attuatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Trento ed il Soggetto attuatore sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione. Il rapporto è disciplinato da specifico accordo, parte integrante della presente convenzione, ancorché non materialmente allegato

Art. 11

Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. Il Soggetto attuatore è tenuto nella realizzazione dell'Intervento al rispetto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale – www.comune.trento.it) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto attuatore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione dell'Intervento nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

3. Il Soggetto attuatore con la stipula della presente convenzione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 12

Obblighi di pubblicazione

1. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 13

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto attuatore, accreditato in via definitiva, ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, per l'aggregazione funzionale "Servizi territoriali" si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo ivi previsto.

Art. 14

Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune di Trento, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, eroga un contributo complessivo massimo di euro 540.000,00 per l'intera durata della presente convenzione, determinato secondo quanto previsto dagli artt. 2, 12 e 13 del Bando, fermo restando il limite annuale di euro 180.000,00. Non è ammessa alcuna compensazione tra le annualità.
2. Il contributo, riconosciuto a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, decurtate delle eventuali entrate, per la realizzazione dell'Intervento, sarà liquidato in n. 4 (quattro) ratei annuali, ogni rateo pari al 25% del contributo concesso nell'anno di riferimento.
3. Per l'erogazione dei ratei di contributo il Soggetto attuatore deve presentare al Servizio Welfare e coesione sociale una specifica domanda di liquidazione:
 - a) dopo il 31 marzo, per il periodo gennaio – marzo;

- b) dopo il 30 giugno, per periodo aprile – giugno;
 - c) dopo il 30 settembre, per il periodo luglio – settembre;
 - d) dopo il 31 dicembre ed entro febbraio dell'anno successivo per il periodo ottobre - dicembre.
4. A ciascuna domanda di liquidazione dei ratei dei punti a), b) e c) del comma precedente, è necessario allegare la documentazione indicata all'art. 7, comma 5, lett, i) della presente convenzione ed un rendiconto indicante le spese sostenute e le entrate conseguite fino al periodo di riferimento.
5. Alla domanda di liquidazione del punto d) del comma 3 va allegata la seguente documentazione:
- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentate del Soggetto Gestore dalla quale risulti la regolare esecuzione delle attività previste, l'ammontare delle entrate conseguite e delle spese sostenute nell'intero anno e il possesso della documentazione idonea a comprovare le spese sostenute per un importo non inferiore a quello del contributo;
 - b) la relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, contenente la descrizione delle attività svolte e gli elementi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi;
 - c) il rendiconto economico annuale, indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute secondo quanto definito all'articolo 12 del Bando e le eventuali entrate conseguite riconducibili all'Intervento nell'anno di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre)
 - d) la relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel consuntivo;
 - e) la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute;
 - f) la documentazione di cui 7, comma 5, lett, i) della presente convenzione.
6. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi degli articoli 12 e 13 del Bando, qui richiamato integralmente.
7. Se in sede di rendicontazione annuale di cui al lettera d) del comma 3, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e le eventuali entrate conseguite e correlate all'Intervento risulti superiore ai limiti di contributo stabiliti al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto attuatore non consegua alcun utile.
8. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del Comune di Trento sino alla data dell'effettivo versamento.
9. Il Servizio Welfare e coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esecuzione delle attività previste per la realizzazione dell'Intervento.

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto attuatore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale, DPGP n. 3-78/Leg del 09/04/2018;
 - d) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 2. della presente convenzione.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto attuatore deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
3. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte del Comune di Trento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto attuatore si obbliga a mettere a disposizione il personale coinvolto per la realizzazione dell'Intervento al Comune di Trento o al soggetto eventualmente individuato dallo stesso in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto attuatore.
5. È fatto obbligo al Soggetto attuatore di mantenere il Comune di Trento sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento delle attività previste nell'ambito dell'Intervento.

Art. 16

Revisione della convenzione

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione solo in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra il Comune di Trento e il soggetto attuatore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del Comune di Trento utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione.
2. Qualora dall'esito della progettazione di cui al comma precedente si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. In ogni caso l'eventuale aumento è subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio comunale.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti nazionali e provinciali connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 17

Obblighi di tracciabilità

1. Il soggetto attuatore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il soggetto attuatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione procedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, l'eventuale codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) che verrà comunicato dall'Amministrazione conveniente.

Art. 18

Vigilanza e monitoraggio

1. Il Comune di Trento, tramite il Servizio Welfare e coesione sociale si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza e monitoraggio, oltre a quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione, sullo svolgimento delle attività previste per la realizzazione dell'Intervento e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 19

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto attuatore.
2. La presente convenzione verrà stipulata secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed è da considerarsi soggetta a registrazione nella misura indicata nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto attuatore.